

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2031-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza

Presentato il 28 novembre 2001

(Relatore: **TABACCI**)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 7 febbraio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), e che tali relazioni si sarebbero rilevate particolarmente utili nel corso dell'istruttoria legislativa, poiché il disegno di legge contiene disposizioni relative ad un ampio e diversificato numero di materie, realizzando interventi di diversa portata, che vanno dal conferimento di ampie deleghe legislative per il riordino della disciplina in alcuni settori sino alla modifica puntuale della normativa vigente,

segnalato che disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo 25 del disegno di legge in esame sono contenute nell'articolo 38 del disegno di legge comunitaria 2001 (C. 1533-B), all'esame della Camera, e che pertanto appare opportuno coordinare i due testi, al fine di evitare la riproposizione in due diversi atti della stessa norma (considerazioni analoghe valgono per l'articolo 24 del disegno di legge in esame, di cui si chiede la soppressione per le ragioni successivamente indicate, contenuto anche nell'articolo 36 del disegno di legge comunitaria 2001);

ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, si riconduca la disposizione — volta a consentire la deroga ad una normativa di rango legislativo, ad opera di un provvedimento di carattere non regolamentare — al modello generale di delegificazione, individuato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

all'articolo 24, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, peraltro, risulta espressamente censurata anche al punto 3, lettera e), dalla Circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, si adeguino le rispettive disposizioni a quanto indicato al punto 2, lettera d), della citata Circolare, che stabilisce che al conferimento delle deleghe legislative si procede utilizzando la dizione: « Il Governo è delegato ad adottare... »; rispetto all'articolo 7, comma 1, si provveda ad indicare espressamente la denominazione dell'atto in cui devono essere contenute le « nuove norme », secondo quanto stabilito dalla medesima lettera della richiamata Circolare;

il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alle rubriche degli articoli che recano novelle ad altri atti normativi, talvolta formulate con riferimento all'atto novellato (esempio articoli 23 e 24), talvolta con riferimento al contenuto sostanziale delle disposizioni recate dal provvedimento in esame (esempio articoli 1, 11, 12 e 21), dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere ad un unico criterio per la redazione delle stesse; con specifico riferimento all'articolo 13, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare, nella relativa rubrica, la presenza di una modifica del codice penale;

all'articolo 5, comma 1, dovrebbe chiarirsi la portata della nozione di « riassetto delle disposizioni vigenti », stante il fatto che essa non risulta normativamente definita;

agli articoli 3, comma 2, 9, comma 2 e 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente e in modo omogeneo la tipologia dell'atto cui si fa rinvio.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

considerato che il presente disegno di legge prevede agevolazioni alle imprese che operano nelle aree depresse e che possono quindi essere ricondotti alle funzioni di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale nelle diverse aree del paese affidate allo Stato dal nuovo articolo 119 della Costituzione;

considerato che il presente disegno di legge incide su discipline quali quelle concernenti l'ordinamento civile e penale, le armi, munizioni ed esplosivi, la tutela della concorrenza nonché la difesa e le forze armate che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che il presente disegno di legge incide altresì su discipline quali quelle concernenti il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia nonché il governo del territorio, che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni per le quali è riservata allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;

tenuto conto che, pur prevedendo una disciplina per alcuni aspetti di dettaglio in una materia quale quella del governo del territorio che l'articolo 117, comma 3, iscrive tra quelle per le quali è prevista una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, l'articolo 4-*quinqies* non appare ledere l'autonomia degli enti locali poiché demanda comunque alla scelta dei comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi;

osservato che l'articolo 3-*quater* contiene una disciplina in parte analoga a quella contenuta nell'articolato del disegno di legge n. 2033 « Disposizioni in materia ambientali » approvato nella giornata odierna dell'Assemblea della Camera dei deputati;

osservato altresì che l'articolo 22 contiene una disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nel testo unificato dei progetti di legge 435, 1251, 1320, 1389 e 1673 attualmente all'esame presso la IX Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione la compatibilità con il principio dell'autonomia contrattuale dei privati, direttamente collegabile al dettato dell'articolo 41 della Costituzione, della disciplina prevista dall'articolo 18-*bis* in tema di termini per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

osservato che l'articolo 7 delega il Governo ad emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, marchi, brevetti, disegni o modelli e modelli di utilità, segni distintivi e diritti d'autore, prevedendo l'istituzione presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate;

rilevato che la concentrazione della competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale nei soli tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e, in secondo grado, nelle corti d'appello si traduce di fatto in un accentramento del servizio-giustizia, che pregiudica quei cittadini i cui interessi trovano la loro tutela presso le sedi giudiziarie territoriali più decentrate;

sottolineata l'esigenza di dare comunque attuazione all'articolo 91 del regolamento comunitario n. 40 del 1994, che obbliga gli Stati membri a istituire nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di « tribunali dei marchi comunitari », ovvero tribunali nazionali di prima e di seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 12, il danneggiato, nel caso in cui promuova una azione legale prima di ricevere l'offerta dell'assicuratore, o comunque prima che sia decorso il termine previsto per la proposizione della offerta stessa, non ha diritto il rimborso delle spese, fatte salve quelle mediche, sostenute per l'azione di risarcimento anteriormente alla scadenza, per cui in sostanza la disposizione in esame esclude la possibilità che il danneggiato possa avvalersi dell'assistenza legale nella fase immediatamente successiva al sinistro;

sottolineato che, nel caso di danni alla persona, l'assistenza legale al danneggiato nelle fasi immediatamente successive al sinistro rappresenta una esigenza spesso indefettibile per una tutela effettiva degli interessi dello stesso;

rilevato che i commi 1 e 2 dell'articolo 13, introducendo nell'ordinamento il reato di truffa in assicurazione la cui condotta è riconducibile a fattispecie di reato già previste, appaiono essere superflui, ingenerando, pertanto, incertezze interpretative circa l'applicazione della nuova norma penale;

considerato che il comma 3 dell'articolo 13, integrando il contenuto dell'articolo 640 del codice penale, introduce ingiustificatamente, non riscontrandosi alcun interesse di rilevanza particolare da tutelare, una nuova aggravante del reato di truffa nel caso in cui questa sia commessa ai danni delle imprese di assicurazione della responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: « Articolo 7. (Delega al Governo per l'istituzione di sezione di tribunale specializzate). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante Corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Nell'emenare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio».

b) sostituire l'articolo 12 con il seguente: «Articolo 12. (Esclusione di spese legali). 1. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, le spese, la cui liquidazione risarcitoria avvenga entro sessanta giorni dal sinistro, sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se maturate anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvo per quelle sostenute per attività indifferibili».

c) sopprimere l'articolo 13.

PARERI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge C. 2031,

valutata positivamente l'esigenza di apportare modifiche in senso evolutivo alla attuale disciplina di sostegno ai settori aerospaziale e dell'elettronica tali da consentire l'avvio e la prosecuzione di

una linea di strategia industriale che porti il Paese ad affermare in Europa un ruolo consono alle proprie capacità, così come previsto dall'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito la necessità di modificare il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera e), con il richiamo all'articolo 11, comma 3, lettera f).

(parere espresso il 30 gennaio 2002).

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031, recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 6 febbraio 2002).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, al comma 2, le parole da: « nei limiti » sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « nei limiti massimi del quindici per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento »;

sia soppresso l'articolo 4-bis;

all'articolo 7, al comma 1, all'alinea, dopo la parola: « legge » siano aggiunte le seguenti: « previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari »;

all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Dall'attuazione del comma 2 non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. »;

all'articolo 19, al comma 4, primo periodo, sia soppressa la parola: « non ». Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo;

all'articolo 20, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

nonché con la seguente ulteriore condizione:

siano soppressi gli articoli 1-*ter* e 3-*ter*, in quanto suscettibili di generare effetti negativi sulla Tesoreria in relazione all'esigenza di provvedere alle conseguenti disponibilità finanziarie in anticipo rispetto agli attuali flussi di cassa;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3-*quater*, che subordina, in deroga alla legislazione vigente, l'erogazione dei contributi pubblici alla stipula degli accordi di programma, configurata per altro dal comma 1 dello stesso articolo come meramente facoltativa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2031, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza »;

preso atto che tale provvedimento, che si compone di un complesso di misure volte a favorire l'iniziativa economica privata, la crescita delle piccole e medie imprese e la competitività del sistema Italia, rappresenta uno dei punti qualificanti del programma di Governo;

considerato che, per i profili di competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo III sono finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che si sono succeduti a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo, a partire dal luglio 1994;

rilevato peraltro come l'articolo 10, comma 2, seppur diretto a contenere il costo delle riparazioni dei veicoli e a frenare l'aumento dei premi contrastando comportamenti fraudolenti, non preveda la possibilità per il danneggiato di ottenere un mero risarcimento pecuniario nell'eventualità in cui il danno non sia riparabile ovvero la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo;

considerato inoltre come l'articolo 12, recante disposizioni concernenti l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, appaia lesivo del diritto del danneggiato ad ottenere nel risarcimento anche il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute prima del termine di sessanta giorni entro il quale l'assicuratore può compiere l'offerta di risarcimento del danno; l'eventuale superfluità delle spese di cui trattasi andrebbe, infatti, valutata di volta in volta, piuttosto che essere presupposta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 12, in quanto l'esclusione dal diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 di cui alla legge n. 990 del 1969 non appare equa nei confronti del danneggiato, comprimendo indebitamente il suo diritto ad ottenere un integrale risarcimento del danno; in subordine, valuti la Commissione di merito la possibilità di riformulare l'articolo 12, nel senso di prevedere l'esclusione del rimborso delle spese legali nelle sole fattispecie in cui non sussistono danni alla persona;

b) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-bis, il quale appare superfluo in considerazione del fatto che l'articolo 6 della legge n. 317 del 1991 riconosce, in maniera univoca, il credito di imposta sugli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

e con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, nel senso di includervi la facoltà per il danneggiato di ottenere un risarcimento pecuniario nel caso in cui la riparazione del veicolo non risulti oggettivamente possibile, ovvero la stessa risulti antieconomica in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2031, come risultante dagli emendamenti approvati;

pur considerata l'esigenza di non comprimere il confronto politico sul tema della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, le cui implicazioni economiche, etiche e sociali richiedono un esame adeguatamente approfondito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2031 recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

ritenute condivisibili, in particolare, le finalità di cui agli articoli 3-bis e 3-ter;

considerato che l'articolo 4-*quinquies* prevede la possibilità per i comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti

produttivi (P.I.P.), creando in tal modo le condizioni per un incremento del gettito a favore degli enti locali, che non appare peraltro in contrasto con i principi della normativa urbanistica vigente;

rilevato che l'articolo 15, che prevede stanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale, in particolare per la realizzazione e lo studio di fattibilità relativi ad impianti in Algeria e nel Nord Africa, pone tali stanziamenti in concorrenza con quelli finalizzati alla realizzazione di terminali di rigassificazione, che in realtà appaiono maggiormente idonei a rendere il Paese meno dipendente rispetto agli approvvigionamenti provenienti dai Paesi esteri;

considerato infine che appare assolutamente incongrua la formulazione dell'articolo 3-*quater*, che dispone misure per il recupero e la riconversione produttiva dei siti inquinati in palese diffimità rispetto all'articolo 12 del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Disposizioni in materia ambientale" (C. 2033-A), vertente su identica materia e già approvato dall'Assemblea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 3-*quater*;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, anche mediante una adeguata differenziazione dei relativi stanziamenti, l'obiettivo della realizzazione di terminali di rigassificazione rispetto a quello della costruzione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da Paesi esteri, anche al fine di promuovere investimenti maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza » (2031), per le parti di competenza,

tenuto conto, in particolare, che l'articolo 4-*bis*, prevede che il contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali non è dovuto in caso di perdite di esercizio per i soggetti che abbiano investito nella relazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato, al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento;

considerato che quanto previsto all'articolo 22, in materia di disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad *Internet*, risulta in parte coincidente con il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 435 ed abbinate, approfonditamente esaminate dalla IX Commissione in sede referente ed in merito alle quali la Commissione trasporti ha elaborato un testo unificato sul quale ha avviato le procedure per il trasferimento in sede legislativa;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di evitare il rischio di possibili sovrapposizioni normative, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 22, in materia di accesso ad *Internet*, considerato che risultano assegnate alla IX Commissione le proposte di legge C. 435 ed abbinate, vertenti su analoga materia, in merito alle quali la Commissione Trasporti ha elaborato, nel corso dell'esame, un testo unificato sul quale ha avviato le procedure per richiedere il trasferimento in sede legislativa;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, si valuti l'opportunità di definire con chiarezza la fattispecie delle « infrastrutture di rete a larga banda », considerato che tale categoria non appare finora definita con precisione dalla legislazione vigente;

b) all'articolo 4-*bis*, valuti la Commissione di merito se precisare, in fine, che il riferimento è al fatturato « nell'anno di riferimento per il computo del contributo », come attualmente prevede il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 1998;

c) si valuti altresì l'opportunità di ripristinare l'agevolazione recata dal medesimo articolo 20, comma 2, della legge n. 448, sul quale interviene l'articolo 4-*bis* del disegno di legge, prevedendo che essa di applichi a tutte le imprese titolari di concessione o di licenza individuale, anche qualora non abbiano effettuato investimenti nel settore della « larga banda ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

ritenuto, in relazione all'articolo 7, che vada data più puntuale esecuzione alle direttive comunitarie, evitando di impegnare personale in quantità incompatibili con le oggettive disponibilità,

considerato inutile e fuorviante, all'articolo 19, comma 3, il richiamo dell'articolo 3 della legge n. 557 del 1971, poiché non inerente al trattamento previdenziale ed assistenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si riformuli l'articolo 7, nel senso di prevedere un ristretto numero di tribunali del marchio e del brevetto comunitari con competenza esclusiva su tali precise materie e su territori adeguatamente ampi;

all'articolo 19, comma 3, si sopprimano le parole « e 3 ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La Commissione XII,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2031, « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

rilevata la necessità di recepire la normativa comunitaria in materia di protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche, procedendo a colmare un vuoto legislativo in un settore che riguarda diritti fondamentali dell'ordinamento nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia;

considerato che la protezione giuridica delle invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il finanziamento della ricerca, sia per lo sviluppo e la diffusione di conoscenze scientifiche che, nel settore delle biotecnologie hanno un effetto rilevante per la tutela della vita umane degli animali e dei vegetali;

preso atto che la delega dell'esercizio delle funzioni legislative stabilisce specifici principi e criteri direttivi in ordine alle limitazioni di brevettabilità del materiale biologico e dei processi di ottenimento di materiale biologico, al fine di garantire il rispetto della dignità umana e degli equilibri ambientali;

rilevata l'opportunità che la Commissione di merito proponga all'Assemblea lo stralcio della materia contenuta nell'articolo 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

dopo il comma 2, lettera *a)* dell'articolo 6, aggiungere: « *a-bis*) prevedere l'eventuale deroga temporanea dagli accordi TRIPS per i motivi precauzionali di cui alla successiva lettera *g)* »;

al comma 2, lettera *c)* dell'articolo 6, sostituire le parole: « nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo » con le parole: « sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo »;

dopo il comma 2, lettera *d)* dell'articolo 6, aggiungere: « *d-bis*) gli elementi isolati e brevettati, se sequenze di DNA, non devono essere troppo estesi in modo da non bloccare altre linee di ricerca e strettamente limitati alle sequenze di DNA che producono le funzioni e le applicazioni industriali »;

al comma 2, lettera *e)* dell'articolo 6, sostituire le parole: « dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico » con le seguenti: « dei metodi di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione »;

al comma 2, lettera *f)* dell'articolo 6, dopo le parole: « è contrario » aggiungere le seguenti: « alla dignità umana » e dopo le parole: « dei vegetali » aggiungere le seguenti: « e della biodiversità »;

al comma 2, lettera *f)*, numero 1) dell'articolo 6, prima delle parole: « i procedimenti » inserire la seguente: « tutti »;

dopo il comma 2, lettera *f)*, numero 1) dell'articolo 6), aggiungere: « *1-bis*) I procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca »;

dopo il comma 2, lettera *f)*, numero 2) dell'articolo 6, aggiungere: « *2-bis*) Gli ibridi, le chimere e le linee di cellule staminali umane »;

al comma 2, lettera *f)*, numero 3) dell'articolo 6, aggiungere infine: « sin dal momento del concepimento »;

al comma 2, lettera *g)* dell'articolo 6, aggiungere: « *g-bis*) prevedere che prima di procedere al rilascio del brevetto ai sensi della presente legge, siano garantite adeguate fasi di sperimentazione e l'applicazione rigorosa del principio di precauzione, al fine di evitare rischi per la salute e per la vita delle persone e degli animali »;

dopo il comma 2, lettera g) dell'articolo 6, aggiungere: « *g-ter*) Prevedere una riduzione della durata e dei diritti d'uso del brevetto nei casi in cui il suo utilizzo da parte del settore pubblico sia indirizzato alla ricerca di terapie per le malattie rare »;

al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera n) con la seguente: « *n*) Prevedere, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto relativa ad un'invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, l'obbligo della presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti il consenso libero e informato al prelievo, in base alla vigente normativa, della persona dalla quale è stato prelevato tale materiale »;

al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera s) con la seguente: « *s*) Prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine vegetale o animale posto alla base dell'invenzione venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al luogo geografico di origine, al fine di accertare il rispetto della legislazione di accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo dal quale è stato isolato »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire dopo il comma 2), lettera g) dell'articolo 6, la lettera *g-quater*) che riproduca l'articolo 13 della direttiva europea 98/44/CE che disciplina il deposito, l'accesso e il nuovo deposito del materiale biologico;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, metta in atto idonei strumenti di verifica delle disposizioni ivi previste e di controllo dell'applicazione delle medesime, con particolare riferimento ai settori biomedico, agricolo e ambientale, vigilando, altresì, in ordine agli effetti sociali derivanti dal recepimento della direttiva 98/44/CE.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031 Governo, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 6:

in considerazione della complessità dei temi oggetto della direttiva 98/44/CE, delle loro evidenti implicazioni etiche, politiche ed

economiche, nonché dell'elevato numero di competenze e, quindi, di dicasteri coinvolti nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, i termini per il recepimento della direttiva medesima siano allungati da sei a dodici mesi;

nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo tenga conto delle peculiarità del settore agricolo e, in particolare, consideri il complesso dei rischi di impatto sanitario, ambientale ed economico che la brevettabilità di scoperte genetiche riguardanti i fattori della produzione agricola, i quali, ad esempio, le sementi possono comportare per l'intero sistema agricolo ed agroalimentare nazionale;

nel decreto legislativo di cui sopra siano contenute specifiche disposizioni che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera g) ed alla luce del fatto che la particolare orografia del territorio italiano e la conseguente alta densità di coltivazioni contigue, limitrofe anche alle restanti aree di flora selvatica locale, espongono la nostra agricoltura al rischio di un inquinamento genico irreversibile, prevedano rigorosi meccanismi di salvaguardia nei confronti di tutte quelle invenzioni, rispetto alle quali non sia stata provata l'assoluta assenza di effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana ed animale;

nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, siano contenute disposizioni chiaramente e rigorosamente volte a subordinare la brevettabilità e l'autorizzazione al commercio ed al consumo dei prodotti transgenici, all'assoluto rispetto del principio di precauzione;

nel decreto legislativo di cui sopra, ferma restando la necessità di rispettare gli obblighi di cui al comma 2, lettera a), siano contenute norme che, in considerazione del recente avvio di un nuovo negoziato multilaterale sul commercio in sede WTO, ed alla luce delle vigenti regole multilaterali sul commercio, prevedano la possibilità di deroga temporanea degli attuali cosiddetti accordi TRIPS per i motivi precauzionali di cui alla lettera g) del medesimo comma 2.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031;

considerato che numerose disposizioni del provvedimento sono volte a realizzare, attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative, l'adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni

comunitarie e che la valutazione in ordine alla conformità con la normativa comunitaria potrà essere condotta più adeguatamente con riferimento ai successivi provvedimenti attuativi delle deleghe medesime;

considerato che appare opportuno verificare la coincidenza tra le competenze delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di marchi e proprietà industriale previste dall'articolo 7 e le competenze così come definite dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che la sanatoria della concessione dei benefici già disposti per le piccole e medie imprese non risulti in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato;

b) all'articolo 3-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'eventuale ricorso a procedure di appalto deve comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

c) all'articolo 18-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che tale disposizione non definisca un vincolo alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento.

—————
—————

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 1.

(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « ad elevato impatto tecnologico » sono inserite le seguenti: « ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 1.

(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « ad elevato impatto tecnologico » sono inserite le seguenti: « ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 **e dell'obiettivo 2** di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

ART. 2.

(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317).

1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

ART. 2.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° aprile 1986, n. 64).

1. **Il Ministro delle attività produttive**, per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° aprile 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, **con proprio provvedimento avente natura non regolamentare, anche in deroga alla previgente disciplina legislativa**, fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli **a campione** sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili** ».

ART. 4.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, **con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono fissati** termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso **regolamento** può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° aprile 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive possono sospendere l'*iter* procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° **marzo** 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive **devono** sospendere l'*iter* procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ».

ART. 6.

(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.

3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.

4. È abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

ART. 3.

(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia informatica).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e

ART. 7.

(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia informatica).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e

medie imprese, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

ART. 4.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24

medie imprese, **di cui all'articolo 1 della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996**, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 8.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 9.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).

1. *Identico.*

dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo stanziamento dell'anno a cui si riferiscono.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti **massimi** del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, **sulla parte disponibile dello** stanziamento.

3. *Identico.*

ART. 10.

(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237).

1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la

razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di produzione di medicinali e prodotti coperti dai certificati complementari di protezione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la produzione per l'esportazione dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione rilasciati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché dell'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della medesima legge n. 349 del 1991.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza.

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 5.

(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di proprietà industriale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistemica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale comunitaria intervenuta;

c) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

d) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

e) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

f) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondi i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 13.

(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di proprietà industriale).

1. Il Governo è delegato ad **adottare**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentite le competenti Commissioni parlamentari**, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*.

2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico;

2. *Identico.*

La Commissione propone lo stralcio.

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

d) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, purché la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate; tale elemento isolato deve essere il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

f) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

g) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

h) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, senza indicazione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

i) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

l) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

m) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

n) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, alla persona da cui è stato prelevato tale materiale, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

o) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

p) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

q) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita

diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

r) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

s) prevedere che il richiedente il brevetto di un materiale di origine vegetale o animale indichi, ove conosciuto, il luogo geografico di origine del materiale;

t) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo, prevede sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso, secondo i criteri e con i limiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

ART. 7.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

ART. 14.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

1. Il Governo è delegato ad **adottare**, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di **concorrenza sleale**, brevetti, modelli **ornamentali e** di utilità, **segni distintivi e** diritti d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

ART. 8.

(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare di un brevetto di modello).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

vigore della presente legge, **sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti** ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di **marchi**, brevetti, modelli di utilità, **modelli e disegni e diritto d'autore**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso **un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante** corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

ART. 15.

(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare di un brevetto di modello).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade **decorsi due anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).

1. Al fine di far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

CAPO III

NORME IN TEMA DI R.C. AUTO

ART. 10.

(Modalità per il risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona **che comportino invalidità non superiore a cinque punti.**

2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può richiedere la ri-

ART. 16.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).

Identico.

CAPO III

NORME IN TEMA DI R.C. AUTO

ART. 17.

(Modalità per il risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta

parazione del veicolo presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in particolare, del livello di distribuzione territoriale degli autoriparatori, e comunicata dall'impresa tenuta al risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto in caso di riparazione diretta.

3. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni **del danneggiato**.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata da altre imprese di autoriparazione previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento entro quindici giorni dall'emissione. È fatta salva la facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia valutata l'antieconomicità della medesima.

3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri individuati dal Ministero delle attività produttive. Sono iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive, comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque diritto di ottenere l'iscrizione nella lista provinciale le imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che ne verifica la conformità.

4. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« **4-bis.** L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

ART. 11.

(Attestato di rischio).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato ».

ART. 12.

(Esclusione di spese legali).

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: « Fondo di garanzia per le vittime della strada » sono aggiunte le seguenti: « ; il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine predetto ».

ART. 13.

(Truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere).

1. È fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000,

ART. 18.

(Premi con franchigia).

1. *Identico:*

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, **richiesti dalle imprese di assicurazione**, non corrisposti dall'assicurato ».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

ART. 19.

(Esclusione di spese professionali).

1. Le spese sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se corrisposte anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fatte salve le spese mediche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano comunque applicazione qualora il risarcimento del danno avvenga con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 17.

ART. 20.

(Truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere).

1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsifica una polizza o la documentazione

n. 443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle dichiarate nella denuncia del sinistro.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti ».

ART. 14.

(Certificazione del bilancio).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC-auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario responsabile **nell'ambito della propria struttura.**

richiesta per la stipulazione di un contratto, ovvero altera una polizza o il certificato di assicurazione o il relativo contrassegno o l'attestazione del rischio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque denuncia un sinistro non accaduto ovvero accaduto in modo difforme, ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova relativi al sinistro al fine di conseguire o accrescere per sé o per altri le somme dovute dall'assicurazione in forza del contratto di assicurazione.

3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) se il fatto è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

ART. 21.

(Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC-auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario **incaricato.**

ART. 22.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge

12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca-dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca-dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca-dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA
ENERGETICA

ART. 15.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna.

2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.

5. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA
ENERGETICA

ART. 23.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, **per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord-Africa all'Italia.**

2. Ai soggetti che investono nella realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, direttamente o attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine, è riconosciuto il diritto di accesso al sistema nazionale dei metanodotti per un periodo congruo stabilito dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.

3. Identico.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. *Identico.*

ART. 24.

(Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti).

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Gasdotti internazionali di importazione).

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto le-

gislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, ai fini di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

ART. 16.

(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

ART. 26.

(Contributo straordinario all'ENEA).

Identico.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

ART. 17.

(Elenco dei prodotti esplodenti).

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del Fondo di cui al comma 1.

ART. 27.

(Elenco dei prodotti esplodenti).

Identico.

ART. 28.

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. Alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese ».

CAPO V

MISURE ORGANIZZATIVE

ART. 18.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

CAPO V

MISURE ORGANIZZATIVE

ART. 29.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri **o del Corpo della Guardia di finanza** competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. *Identico.*

ART. 30.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili).

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto

decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 19.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 31.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'**attuazione** del comma 1 si provvede **mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

ART. 20.

(Istituzione del punto di contatto OCSE).

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del luglio 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato **dall'articolo 2**, primo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. *Identico.*

ART. 32.

(Istituzione del punto di contatto OCSE).

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del **giugno** 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. All'onere derivante dall'**attuazione** del presente articolo, si provvede **mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004** dello stanziamento iscritto, ai fini

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

ART. 21.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le lettere *d)* ed *e)* sono abrogate.

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Soppresso.

ART. 33.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera *e)* del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

ART. 34.

*(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410).*

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive ».

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

ART. 35.

*(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59).*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: « In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, l'anzidetta sanzione viene elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo ».

ART. 36.

*(Modifica all'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580).*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come

CAPO VI

MISURE DI ADEGUAMENTO A
DISPOSIZIONI COMUNITARIE
IN TEMA DI CONCORRENZA

ART. 22.

(*Servizi INTERNET*).

1. I fornitori di servizi INTERNET (*INTERNET Service Provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenze individuali, sulla base di listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

CAPO VI

MISURE DI ADEGUAMENTO A
DISPOSIZIONI COMUNITARIE
IN TEMA DI CONCORRENZA

Soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171).*

1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

« 6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ».

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e d'emergenza ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro ».

ART. 37.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171).*

Identico.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente: « Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari ».

ART. 25.

(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« 4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale ».

Soppresso.

Soppresso.

